

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.

**COMUNICATO UFFICIALE N. 169/CGF**  
**(2010/2011)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL**  
**COM. UFF. N. 92/CGF – RIUNIONE DELL'11 NOVEMBRE 2010**

**1° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Roberto Caponigro – Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/MONZA DEL 17.10.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/DIV del 19.10.2010)

La ricorrente ha presentato ricorso avverso la sanzione dell'ammenda di €7.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Salernitana/Monza del 17.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/DIV del 19.10.2010) per indebita presenza nel recinto di gioco e negli spogliatoi, al termine della gara, di tre persone non identificate ma riconducibili alla società ricorrente; perché propri sostenitori introducevano ed accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni e facevano esplodere due petardi, senza conseguenze; gli stessi, durante la gara, intonavano cori offensivi nei confronti del Ministro degli Interni.

La ricorrente contesta i rilievi che hanno dato luogo alla sanzione in oggetto richiamando l'applicabilità dell'art. 66 N.O.I.F. la quale prevede la presenza della cosiddetta "panchina aggiuntiva", richiamando la ratio di tale previsione regolamentare.

Sulla seconda questione, relativa all'accensione di fumogeni, il ricorrente espone che tale evento non ha ostacolato il regolare svolgimento della gara e che i petardi non hanno causato danni a persone o cose.

Sul terzo rilievo, il ricorrente espone che i cori erano rivolti a un dirigente della squadra invisibile alla tifoseria e che in ipotesi analoghe il Giudice Sportivo non ha irrogato sanzioni ad altre società.

La Corte, esaminate le motivazioni del ricorrente ed udite le parti, rileva, oltre alla recidività della Società, che la normativa vigente, in relazione alla gara in questione, non prevede la panchina aggiuntiva, in quanto consentita solo nelle gare professionistiche, come chiaramente rilevato dal ricorrente stesso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELLA PAGANESE CALCIO 1926 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE PANINI MANUEL SEGUITO GARA SORRENTO/PAGANESE CALCIO 1926 DEL 24.10.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 50/DIV del 26.10.2010)

Con atto del 27.10.2010, la società Paganese Calcio 1926 inoltra “preannuncio di reclamo” con richiesta degli atti ufficiali manifestando l’intenzione di gravare la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 50/DIV del 26.10.2010, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica al calciatore Panini Manuel per 4 giornate effettive di gara, per aver commesso un atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo e, dopo essere stato espulso, rimanere nel recinto di gioco rivolgendo reiterate frasi offensive ad un assistente arbitrale durante l’incontro Sorrento/Paganese del 24.10.2010.

Con successivo atto di questa Corte datato 28.10.2010, si provvedeva a trasmettere a mezzo comunicazione fax alla reclamante gli atti di gara che venivano ricevuti dalla Paganese Calcio 1926 in pari data.

Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione.

Il sodalizio sportivo a seguito dell’invio del preannuncio di reclamo, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione degli atti ufficiali. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 37 comma 1 C.G.S., per omesso invio dei motivi a seguito di richiesta di copia degli atti, il ricorso come sopra proposto dalla Paganese Calcio 1926 di Pagani (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE DI NARDO ANGELO SEGUITO GARA FANO ALMA J./GIULIANOVA DEL 31.10.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 2.11.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 55/DIV del 2.11.2010, a seguito della gara Fano Alma J./Giulianova del 31.10.2010, ha inflitto al calciatore Angelo Di Nardo del Giulianova Calcio S.r.l. la sanzione della squalifica per due gare effettive “per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale”.

Il Giulianova Calcio S.r.l. ha proposto ricorso avverso tale provvedimento sostenendo, in particolare, che la frase pronunciata dall’atleta, ove contestualizzata, rappresenterebbe null’altro che il tentativo di criticare il “non fare” di Arbitro ed Assistente su un’azione specifica, senza offensività oppure intento ingiurioso tali da causare una sanzione di due giornate.

Pertanto, ha chiesto che l’impugnato provvedimento del Giudice Sportivo sia riformato con riduzione del peso sanzionatorio.

Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.

Dal rapporto dell’Assistente Arbitrale emerge che, al 42’ del secondo tempo, il n. 18 del Giulianova, signor Angelo Di Nardo, alzandosi dalla panchina, urlava a gran voce contro lo stesso Assistente “era fallo, se non lo fischia quello ..... dell’arbitro, fischialo tu, .....!”.

Sulla base di tale ricostruzione del fatto, la Corte ritiene che la condotta dell’atleta possa qualificarsi come condotta ingiuriosa e irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara, la quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S., impone come sanzione minima la squalifica del calciatore per due giornate.

Alla reiezione del ricorso segue l’addebito della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto del Giulianova Calcio di Giulianova (Teramo) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## 2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **4) RICORSO DELL’A.C. ISOLA LIRI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE GROSSI ALESSANDRO SEGUITO GARA LATINA/ISOLA LIRI DEL 31.10.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/ DIV del 2.11.2010)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società A.C. Isola Liri ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 55/DIV del 2.11.2010 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro – 2<sup>a</sup> Divisione Latina/Isola Liri, veniva inflitta al tesserato della ricorrente signor Grossi Alessandro la squalifica per 2 giornate per comportamento offensivo verso l’arbitro al termine della gara.

La società appellante eccepiva l’incongruità della sanzione in relazione alla circostanza che il comportamento oggetto di valutazione è da inquadrare “nella tensione e nel nervosismo della gara” ed inoltre alla considerazione che i maggiori eccessi verbali hanno visto protagonista l’altro tesserato, signor Tardone Luca, punito con la squalifica per due giornate. Chiedeva pertanto la riduzione della squalifica ad una giornata.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto.

In effetti, il comportamento offensivo verso l’arbitro risulta dalla documentazione ufficiale e, quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti giurisprudenziali.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Isola Liri S.r.l. di Isola del Liri (Frosinone) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **5) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALC. MAURIZIO PECCARISI SEGUITO GARA CREMONESE/SALERNITANA DEL 31.10.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 2.11.2010)

La ricorrente ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara effettive inflitta al calciatore Maurizio Peccarisi, seguito gara Cremonese/Salernitana del 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 2.11.2010), per doppia ammonizione, entrambe per condotta scorretta verso un avversario, espulso, rivolgeva all’arbitro una frase offensiva.

Il ricorrente rileva che la sanzione irrogata appare eccessiva in relazione a fattispecie della stessa indole che solitamente vengono trattate con minor rigore. Secondo il ricorrente infatti non può essere ricondotto ad un comportamento offensivo quanto perpetrato dal Peccarisi, bensì ad una personale considerazione che rasenta un civile confronto il quale non travalica i limiti posti dall’ordinamento sportivo.

Chiede pertanto di riformare l’impugnata delibera riducendo la sanzione secondo giustizia.

La Corte rileva che il referto arbitrale ha valore di prova privilegiata nel procedimento sportivo, che non possono essere contestati gli eventi dedotti nel referto e che il ruolo del Giudice Sportivo è proprio quello di inquadrare la fattispecie concreta in una prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno riduce la sanzione della squalifica inflitta a 2 gare effettive.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALC. PESTRIN MANOLO SEGUITO GARA CREMONESE/SALERNITANA DEL 31.10.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 2.11.2010)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Salernitana Calcio 1919 ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 55/DIV del 2.11.2010 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro – 1<sup>a</sup> Divisione Cremonese/Salernitana, veniva inflitta al calciatore della ricorrente signor Pestrin Manolo la squalifica per 2 giornate per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco.

La società appellante eccepiva l'incongruità della sanzione in relazione alla circostanza che l'atto di violenza verso l'avversario si era verificato involontariamente essendo arrivato per primo il Pestrin sul pallone allargando le braccia. Chiedeva pertanto la riduzione della squalifica secondo giustizia.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto.

In effetti, il comportamento violento (nella fattispecie concreta una gomitata al volto con il pallone non a distanza di gioco) verso l'avversario risulta dal referto arbitrale e, quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti giurisprudenziali.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma l'1 febbraio 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete